

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1218

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto col Ministro dell'interno

(AMATO)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro delle comunicazioni

(GENTILONI)

col Ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

col Ministro dell'università e della ricerca

(MUSSI)

col Ministro per i beni e le attività culturali

(RUTELLI)

e col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2006

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	22
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	23
Disegno di legge	»	24
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale	»	26

ONOREVOLI SENATORI. - Le relazioni bilaterali tra l'Italia e la Polonia, fondate su antichi e solidi vincoli culturali ed economici, si sono rafforzate nella storia più recente, grazie a contatti politici bilaterali sempre più intensi e ad un dialogo, basato sulla consonanza di interessi, che si è esplicato in una comune partecipazione ad iniziative di cooperazione regionale e in una fitta collaborazione fra Ministeri, come diretta conseguenza sia dell'entrata della Polonia nell'Unione europea che di molteplici Accordi bilaterali tra i due Paesi.

Il crescente rilievo delle tematiche culturali e dell'istruzione portò nel 1999 alla firma di un nuovo Programma esecutivo di collaborazione culturale di validità quadriennale che prevedeva, tra l'altro, lo scambio annuale reciproco di dodici docenti universitari per visite di dieci giorni e il conferimento di 202 mensilità di borse di studio per parte, cui vanno ora aggiunte 12 mensilità ad un borsista polacco per un dottorato di ricerca in «Politica comparata ed europea» presso l'Università degli studi di Siena. Attualmente sono presenti in Polonia gli Istituti italiani di cultura di Varsavia e di Cracovia, mentre presso le università polacche sono attivi sette lettori di ruolo. Negli ultimi anni si è inoltre registrato un significativo incremento della domanda di lingua e cultura italiana nel campo dell'istruzione in genere.

Si è sviluppata pertanto un'intensa collaborazione tra Enti ed Istituzioni dei due Paesi, grazie ad una molteplicità di accordi soprattutto tra Università. Per il triennio 2001-2003 il Ministero dell'università e della ricerca ha previsto il finanziamento di diversi accordi interuniversitari, tra cui spicca in campo culturale la doppia laurea per la diffusione della lingua e della cultura italiana al-

l'estero dell'Università per stranieri di Perugia con l'Università di Tarnow.

L'esigenza di ottimizzare le risorse per il conseguimento di risultati competitivi in un sempre più concorrenziale sistema internazionale ha pertanto suggerito di pervenire ad un nuovo Accordo di cooperazione culturale e d'istruzione, in sostituzione di quello del 1965, dotato di adeguata agilità e flessibilità, onde essere in grado di adattarsi con prontezza e senso di continuità alle rapide evoluzioni che caratterizzano il panorama culturale odierno.

Il testo è composto da un breve preambolo e da 16 articoli.

Il Preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione culturale e scientifica, anche mediante intese tra regioni ed enti territoriali interni ai rispettivi Paesi, al fine di sviluppare ulteriormente i legami di amicizia.

L'articolo 1 enuncia le finalità dell'Accordo, cioè la realizzazione di programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione nei campi della cultura e dell'istruzione. Viene incoraggiata la presenza dei Contraenti ai programmi realizzati nel quadro dell'Unione europea.

L'articolo 2 descrive i vari settori di collaborazione.

L'articolo 3 individua i settori attraverso i quali può avvenire la cooperazione in campo educativo.

L'articolo 4 descrive le attività che possono favorire la collaborazione in campo artistico.

L'articolo 5 manifesta il desiderio di operare congiuntamente nel contrasto al traffico illecito di opere d'arte.

L'articolo 6 incoraggia le attività nel settore dei diritti umani e delle pari opportunità.

L'articolo 7 contempla i vari aspetti della cooperazione riguardanti il patrimonio culturale: restauro, tutela e conoscenza.

L'articolo 8 impegna le Parti a sviluppare la collaborazione nella difesa dei diritti d'autore.

L'articolo 9 incoraggia l'attività dei reciproci Istituti di cultura.

L'articolo 10 sostiene la cooperazione nel settore scambi giovanili e sport.

L'articolo 11 stabilisce l'impegno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra enti territoriali e regioni interni ai rispettivi Paesi.

L'articolo 12 incoraggia la collaborazione in ambito UNESCO e tra i Comitati nazionali UNESCO dei due Paesi.

L'articolo 13 decide la costituzione di una Commissione mista bilaterale per le questioni di collaborazione culturale ed educativa ai fini dell'elaborazione dei Programmi esecutivi periodici.

L'articolo 14 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all'entrata in vigore (alla data della ricezione dell'ultima notifica).

L'articolo 15 dispone la risoluzione per via negoziale fra le Parti delle controversie relative all'attuazione e all'interpretazione dell'Accordo.

L'articolo 16 determina la validità e la denuncia dell'Accordo. La denuncia non pregiudica lo svolgimento dei progetti in corso.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: X SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005”.

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	X
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 2
2. Art.3, lettere 1,2,3,4,5,7;
3. Art. 4 comma 1,2,3;
4. Art. 6 comma.....
5. Art. 10 comma.....
6. Art. 13 comma.....
7. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art.....comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli: Art. 2; Art. 3 lett. 1,2,3,4,5,7; Art. 4 commi 1,2,3; Art. 6; Art.10, Art. 13

Art. 2 :per favorire la cooperazione nei settori della cultura e della istruzione, viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi;

Art. 3:

lettera 1: costituzione di due cattedre per l'insegnamento della lingua italiana e contributo alle Istituzioni universitarie;

lettera 2: contributo per la realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti e spesa per la ospitalità per i docenti polacchi;

lettera 3: invio in Polonia di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche;

lettera 4: contributo per corsi di specializzazione sulla metodologia per l'insegnamento della lingua italiana;

lettera 5: concessione di borse di studio in favore di studenti polacchi;

lettera 7: scambi di docenti e Accordi specifici di cooperazione tra le Università dei rispettivi Paesi;

Art. 4, comma 1 e 2: iniziative nei settori artistici, cinematografico, teatrale, musicale nonché delle arti plastiche e della architettura;

comma 3: contributo per la traduzione del libro e la edizione di opere letterarie e scientifiche;

Art. 6: contributo per l'organizzazione di conferenze e seminari nel settore dei diritti umani ed in materia culturale;

Art.10: contributo per la realizzazione delle attività nel settore della gioventù;

Art.13: partecipazione italiana alle riunioni della Commissione Mista incaricata dell'esame dei programmi operativi.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

- Diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003, delle leggi indicate in Appendice e del D.L. n. 223/06.
- Pernottamento e biglietto aereo, sulla base dei prezzi tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo.

Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero degli affari esteri.

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio delle Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari
SEZIONE II
Tabella 1

	Anno 2007				Anno 2008				Anno 2009				A regime Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.				
	Ann.	Perm.	LI	Annuale	LI	Ann.	Perm.	LI	Annuale	LI	Ann.	Perm.		LI	Annuale
A carico dello Stato															
Art.2; Art. 3, lettere 1,2,3,4,5,7; Art.4, commi, 1,2,3; Art. 6; Art. 10; Art. 13		-386.350				-380.850				-386.350				-386.350	
Totale effetti finanz. negativi						-380.850				-386.350				-386.350	
Totale effetti finanz. positivi															

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno terminale	
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.	
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.
Articolo								
Comma								
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE
PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-386.350	-380.850	-386.350

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A Ministero Affari Esteri	386.350	380.850	386.350
Ministero			
- Tabella B Ministero			
Ministero.....			
Totale fondi speciali	386.350	380.850	386.350

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge..... articolo comma			
-Legge..... articolo..... comma			
-Legge..... articolo comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolo comma			
-Legge..... articolo..... comma			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	386.350	380.850	386.350
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)**

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Polonia in materia di collaborazione culturale e di istruzione comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

Articolo 2

Per sviluppare la cooperazione nei settori della cultura e della istruzione, viene favorita la collaborazione nel settore degli archivi e delle biblioteche attraverso lo scambio di documentazione ed esperti tra i rispettivi Paesi. In particolare per gli scambi vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

– n. 1 archivista polacco per 10 giorni:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 x 1 persona x 10 giorni)	euro	930
---	------	-----

– n. 1 bibliotecario polacco per 10 giorni:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 x 1 persona x 10 giorni)	euro	930
---	------	-----

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Polonia un archivista ed un bibliotecario. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

– n. 2 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Varsavia

(euro 900 x 2 persone)	euro	1.800
------------------------	------	-------

Totale onere (articolo 2)	euro	3.660
---------------------------	------	-------

Detto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 3

Al fine di favorire le iniziative nel settore della istruzione tra i rispettivi Paesi, ed in particolare l'insegnamento della lingua e della letteratura italiana, si prevedono le seguenti iniziative:

n. 1

– costituzione di due cattedre presso ogni singolo istituto per l'insegnamento della lingua italiana in due Istituti di istruzione superiore in Polo-

nia, dove si prevede di inviare n. 4 docenti di italiano. La relativa spesa viene così quantificata:

(euro 10.000 x n. 4 cattedre) euro 40.000

– contributo alle Istituzioni universitarie polacche per il funzionamento di cattedre di lingua italiana; la relativa spesa viene quantificata in euro 10.000

euro 10.000

n. 2:

– contributo per la realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per n. 40 insegnanti locali di italiano. La relativa spesa viene quantificata in euro 20.000

euro 20.000

– contributo per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti di italiano di livello universitario. Il relativo onere viene quantificato in euro 10.000

euro 10.000

– ospitalità per n. 6 docenti polacchi di lingua italiana per la frequenza ai corsi estivi di perfezionamento di italiano:

(euro 100 x 6 persone x 5 giorni) euro 3.000

Detto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

n. 3:

– contributo per forniture librerie, materiale didattico ed audiovisivo ad Università polacche, quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana. La relativa spesa viene quantificata in euro 6.000

euro 6.000

n. 4:

– contributo per lo svolgimento dei corsi di specializzazione in metodologia e tecnica dell'insegnamento della lingua italiana, quale L 2, presso Università italiane per n. 10 formatori di docenti di italiano:

euro 10.000

n. 5:

– relativamente alla concessione di borse di studio in favore degli studenti polacchi, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno n. 200 borse di studio. Il relativo onere viene così quantificato:

(euro 620 x n. 200 borse)	euro	124.000
---------------------------	------	---------

– spese assicurative

(euro 30 x n. 200 borse)	euro	6.000
--------------------------	------	-------

n. 7:

Per promuovere la collaborazione accademica tra i rispettivi Paesi, viene previsto lo scambio di docenti per la realizzazione di ricerche congiunte, nonché la stipula di specifiche intese fra le Università dei rispettivi Paesi. Per gli scambi di docenti universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

– ospitalità per n. 12 docenti polacchi in Italia per soggiorni di 10 giorni:

(euro 93 x 12 persone x 10 giorni)	euro	11.160
------------------------------------	------	--------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Polonia n. 12 docenti universitari. La relativa spesa viene così quantificata:

– n. 12 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Varsavia:

(euro 900 x n. 12 persone)	euro	10.800
----------------------------	------	--------

Al fine di favorire la cooperazione fra le università dei rispettivi Paesi, si prevede di finanziare specifici Accordi di cooperazione inter-universitari. Il relativo onere viene quantificato in euro 50.000

	euro	50.000
--	------	--------

La spesa di euro 60.800 (10.800+50.000) è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Totale onere (articolo 3, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7)	euro	300.960
---	------	---------

Articolo 4

nn. 1 e 2:

– per assicurare la realizzazione in Polonia delle iniziative previste nei settori della letteratura, delle arti plastiche e sceniche, della architettura, della musica, della danza, del teatro, del folclore, del cinema, della televisione, si prevede una spesa quantificata in euro 50.000

	euro	50.000
--	------	--------

n. 3:

– viene previsto l'apporto di un contributo per premiare e favorire la traduzione del libro italiano, nonché la edizione di opere letterarie e scientifiche. La relativa spesa viene quantificata in euro 6.000

	euro	6.000
--	------	-------

Totale onere (articolo 4, nn. 1, 2, 3)	euro	56.000
--	------	--------

Articolo 6

Per l'organizzazione di conferenze e seminari nel settore dei diritti umani e per lo svolgimento delle attività culturali in materia di parità, viene previsto un contributo quantificato in euro 10.000.

	euro	10.000
--	------	--------

Totale onere (articolo 6)	euro	10.000
---------------------------	------	--------

Articolo 10

Per favorire lo scambio di esperienze nel settore della gioventù, si prevedono i seguenti oneri:

– spese di missione delle sottocommissioni miste per la realizzazione del programma di scambi giovanili:

spese di missione

pernottamento

(euro 150 al giorno x 2 persone x 2 giorni)	euro	600
---	------	-----

– diaria

(euro 83 x 2 persone x 2 giorni)	euro	332
----------------------------------	------	-----

– spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Varsavia

(euro 900 x 2 persone)	euro	1.800
------------------------	------	-------

	euro	2.732
--	------	-------

– contributo per la realizzazione di progetti predisposti da Enti ed Associazioni

	euro	7.500
--	------	-------

Totale onere (articolo 10)	euro	10.232
----------------------------	------	--------

Articolo 13

Per l'esame dei Programmi operativi viene costituita una Commissione mista, che si riunirà ad anni alterni in Polonia ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio a Varsavia di tre funzionari, di cui due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'università e della ricerca, per un periodo di quattro giorni in detta città, la relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento

(euro 150 al giorno x 3 persone x 4 giorni) euro 1.800

– diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 90; l'importo di euro 90 è ridotto di euro 30, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 60+euro 23 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = euro 83 x 3 persone x 4 giorni

euro 996

Spese di viaggio

– biglietto aereo andata-ritorno Roma-Varsavia (euro 900 x 3 persone)

euro 2.700

Totale onere (articolo 13) euro 5.496

Di detto onere, l'importo di euro 1.832 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2007 e per ciascuno degli anni successivi, da iscriverne per euro 62.632 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per euro 3.000 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per euro 3.660 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009
Articolo 2	euro 3.660	euro 3.660	euro 3.660
Articolo 3, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7	euro 300.960	euro 300.960	euro 300.960
Articolo 4, commi 1, 2, 3	euro 56.000	euro 56.000	euro 56.000
Articolo 6	euro 10.000	euro 10.000	euro 10.000
Articolo 10	euro 10.230	euro 10.230	euro 10.230
Articolo 13	euro 5.496	–	euro 5.496
TOTALE	euro 386.346	euro 380.850	euro 386.346
IN CIFRA TONDA	euro 386.350	euro 380.850	euro 386.350

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di docenti, ricercatori ed esperti, alla concessione delle borse di studio, alle iniziative nel settore della istruzione e dell'insegnamento della lingua italiana, alle intese ed Accordi tra le università, alla realizzazione dei corsi di formazione e di specializzazione, alla organizzazione di conferenze, seminari ed attività culturali nel settore dei diritti umani, alle iniziative in favore della gioventù, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato, tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggioranza del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

Necessità dell'intervento normativo: la collaborazione culturale fra Italia e Polonia è contemplata da un Accordo specifico del 1965.

L'evoluzione nel frattempo avutasi nei rapporti italo-polacchi nel campo della cultura e dell'istruzione ha sempre più evidenziato l'inadeguatezza del suddetto strumento ai fini dell'esigenza di promuovere, sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni in un contesto che evolve molto più rapidamente che in passato.

Il nuovo strumento normativo soddisfa tali esigenze.

Impatto normativo: l'Accordo non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti: l'articolo 8 del nuovo Accordo impegna le Parti alla collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti di autore e dei diritti connessi.

Impatto comunitario: le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Impatto normativo regionale: l'intervento risulta compatibile con la competenza delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Coerenza con le legislazioni primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali: si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun impatto in materia.

Non sussistono delegificazioni e si ha la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

ELEMENTI DI DRAFTING E DI LINGUAGGIO NORMATIVO

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non coerenti con quelle in uso.

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge sono corretti.

Non sono state introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'atto normativo determina l'abrogazione di quanto contenuto in materia culturale e di istruzione nell'Accordo specifico del 1965.

ULTERIORI ELEMENTI

Non esistono pendenze di giudizi di costituzionalità.

Non risultano esservi su materia analoga disegni di legge all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

La necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale, nonché lo sviluppo degli scambi nel campo dell'istruzione tra i due Paesi desiderosi di rafforzare i loro rapporti di amicizia hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Polonia ad assumere l'iniziativa di concludere un nuovo Accordo in materia di cooperazione culturale e di istruzione, che sostituisca quello firmato nel 1965.

Per quanto attiene gli elementi di impatto sulla regolamentazione, si ritiene che i destinatari delle previsioni dell'Accordo saranno ricercatori, docenti, scuole, università, musei, biblioteche, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni artistiche e istituti di cultura.

L'attuazione dell'Accordo, competenza spettante alla Direzione generale per la Promozione culturale del Ministero degli affari esteri in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, avverrà attraverso gli strumenti tipici della collaborazione internazionale in tale settore e prevederà, qualora si renda necessario, la riunione periodica di una Commissione mista, preceduta e seguita da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti ed affiancata da esperti di enti od istituzioni.

La Commissione mista avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari.

Il contributo finanziario a ricercatori e docenti sarà corrisposto secondo le modalità proprie di simili interventi gestiti istituzionalmente dalla Direzione generale per la promozione culturale del Ministero degli affari esteri.

Trattandosi pertanto di attività svolte nell'ambito delle normali competenze istituzionali della Direzione generale per la promozione culturale, non si ritiene che l'Accordo richieda l'introduzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.

Le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnico-finanziaria appaiono adeguate per lo sviluppo di effettive sinergie finalizzate ad ottimizzare le risorse a disposizione nei due Paesi per il perseguimento degli obiettivi nei settori citati e a rafforzare la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale dei due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 386.350 per l'anno 2007, di euro 380.850 per l'anno 2008 e di euro 386.350 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia, qui di seguito denominati le Parti contraenti,

ANIMATI da mutuo desiderio di promuovere la cooperazione tra i rispettivi Paesi nei campi della cultura e dell'educazione;

SPINTI dal desiderio di sviluppare o intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;

CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e polacco;

CONVINTI altresì che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante intese dirette tra Regioni ed Amministrazioni locali dei rispettivi Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti favoriranno programmi ed attività comuni atti a sviluppare la collaborazione bilaterale culturale ed educativa anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea.

Articolo 2

Le Parti contraenti favoriranno particolarmente:

1. la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione;
2. la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico;
3. gli scambi di artisti, esperti e studiosi, docenti universitari e studenti;
4. la cooperazione tra istituzioni culturali, centri di ricerca, università e scuole dei due Paesi;
5. i contatti fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.

Articolo 3

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel settore dell'istruzione stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:

1. l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altro Paese, in particolare nelle scuole, università e istituti di istruzione superiore del proprio Paese;
2. la collaborazione in materia di formazione di docenti della lingua dell'altro Paese;
3. gli scambi d'informazione e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
4. la cooperazione in materia di metodi didattici;

5. la concessione, secondo le proprie risorse finanziarie, di borse di studio a studenti universitari, a iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca ed a partecipanti ai corsi di formazione post - universitari;
6. gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, ed anche tra insegnanti;
7. lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Articolo 4

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel campo degli scambi culturali ed artistici al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse promuoveranno, in particolare modo:

1. l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti plastiche, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, folklore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura;
2. l'organizzazione di incontri, sessioni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche;
3. la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali.

Articolo 5

Le Parti contraenti favoriranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demotnoantropologico.

Le Parti contraenti si impegnano altresì a collaborare nella lotta al traffico illecito di beni culturali, con azioni di prevenzione, repressione e restituzione, secondo la legislazione nazionale e quella dell'Unione Europea, nel rispetto anche della Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata il 14 novembre 1970, e degli altri Accordi internazionali in materia ai quali entrambi i Paesi aderiscono.

Articolo 6

Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze e seminari, così come attività specifiche, per favorire le relazioni fra competenti autorità nazionali e locali in questo settore.

Le Parti contraenti incoraggeranno le attività culturali destinate a promuovere la parità fra uomini e donne.

Articolo 7

Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione nel campo del restauro, tutela e conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico e della promozione dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanea.

Articolo 8

Le Parti contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi, anche tra le rispettive istituzioni competenti in materia.

Articolo 9

Le Parti contraenti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, sosterranno l'attività di Istituzioni culturali e scolastiche, in particolare degli Istituti di cultura presenti in Italia e in Polonia e di quelli che verranno eventualmente aperti, e delle associazioni culturali, favorendone il funzionamento in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano.

Articolo 10

Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione fra istituzioni governative, Amministrazioni locali ed organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili e delle attività fisiche e sportive.

Articolo 11

Le Parti contraenti sosterranno gli scambi e la cooperazione tra Regioni ed Amministrazioni locali nei settori di cui ai precedenti articoli 3,4,6,8 e 9 del presente Accordo.

Articolo 12

Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in materia culturale ed educativa e, a livello bilaterale, la collaborazione diretta in tale materia tra i Comitati Nazionali UNESCO dei due Paesi.

Articolo 13

In vista dell'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti costituiranno una Commissione Mista bilaterale per le questioni della collaborazione culturale ed educativa, qui di seguito denominata "Commissione".

La Commissione elaborerà Programmi Esecutivi periodici. La Commissione si riunirà alternativamente in Italia ed in Polonia in date concordate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, cessa di essere in vigore l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Polonia concluso a Varsavia il giorno 25 marzo 1965.

Articolo 15

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti contraenti, entreranno in vigore con le procedure di cui al primo paragrafo del precedente articolo 14.

Articolo 16


Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso può essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno della notifica stessa.

Nel caso di denuncia del presente Accordo, tutti i programmi iniziati e non ultimati verranno continuati fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione di entrambe le Parti contraenti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Roma* il *12 luglio 2005*, in due originali, in lingua italiana e in lingua polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI POLONIA



